

Ristrutturazione
dei debiti no 10/23



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 960-1/2023 PU promosso, con ricorso depositato il 28.06.2023, da:

, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dagli avv.ti Maria Giovanna Ioppolo e Francesco Francavilla;
avente ad oggetto: omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 d. l.vo 12.01.2014 n. 19.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28.06.2023

ha esposto:

- di essere residente in Roma, in via ;
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo 2 comma 1 lett. c);
- di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver determinato tale condizione con colpa grave, malafede o frode;
- che il complessivo ammontare della debitoria a proprio carico si sostanzia in euro 241.385,28 di cui, con natura chirografaria: euro 46.827,02 nei confronti di 'IFIS NPL Investing spa'; euro 177.167,27 nei confronti di 'Dovalue spa'; euro 6.555,60 nei confronti di 'Unicredit spa'; con natura privilegiata: euro 8.922,24 ed euro 1.913,15 nei confronti di 'Agenzia delle Entrate';
- che tale importo doveva poi incrementarsi alla superiore cifra di euro 252.113,52 per i costi della presente procedura per compensi per OCC, patrocinatori ed advisor, con limitazione, per questi ultimi ed ai sensi dell'art.6, comma 1 lett. b) CCII, al 75% del relativo ammontare;
- che il credito in attiva titolarità di 'Dovalue s.p.a.' in origine era assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile posto in Roma, in via Celleno n. 33, la cui propria quota di comproprietà del 50%, nel contesto degli accordi intervenuti nel procedimento di divorzio con il coniuge , era stata a costi assegnata così degradando a chirografo;
- che la propria 'situazione patrimoniale' era composta da:



-autoveicolo marca Kia' immatricolato nell'anno stimabile nel valore attuale di euro 7.000,00;

giacenza: su conto corrente acceso presso 'ING', n. di euro 10,94 al 31.03.2023; su conto corrente acceso presso 'ING' n. e cointestato anche alla sua attuale convivente sig.ra di euro 71,58 al 31.03.2023; su conto corrente acceso presso 'Banca Mediolanum' n. 001 di euro 5.097,27 al 31.03.2023;

- 'reddito annuo lordo', costituito dall'emolumento stipendiale tratto da rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con 'FAO – UNIDROT' di euro 43.300,00;

- che il proprio fabbisogno mensile, al lordo del contributo di euro 900,00 in favore dell'ex coniuge e figlio secondo quanto convenuto nella procedura di divorzio, si sostanzia in euro 2.500,00;

ha quindi articolato 'piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore' ai sensi dell'art. 67 CCII prevedendo la messa a disposizione del ceto creditorio dell'importo mensile di euro 825,00 per la durata complessiva di anni quattro e corrispondente ammontare totale di euro 39.600,00 da destinare:

- al pagamento dei compensi per OCC –nella loro integralità- e per advisor e legali – nella misura del 75% di quanto convenuto-;
- al pagamento integrale del debito prelatizio in favore di 'Agenzia delle Entrate';
- al pagamento dell'8% dei residui crediti chirografari per i corrispondenti ammontari di: euro 3.746,16 in favore di 'IFIS NPL INVESTING spa'; euro 14.173,38 in favore di 'Dovalue spa', euro 524,45 in favore di 'Unicredit spa';

ed ha conclusivamente chiesto: 'l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss. CCO' con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio.

Al ricorso è stata allegata relazione del 'gestore della crisi' designata nella persona dell'avv. Giuseppina Guerriero.

Con decreto del 21.07.2023 il giudice delegato per il procedimento, rilevato che:

- doveva riconoscersi in capo al ricorrente la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui postulava il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC, non aveva causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
- il ricorso era stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII, tramite OCC dinanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, in via Celleno n. 33 come da relativa certificazione anagrafica- ed ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d);



-la domanda era corredata dell'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio; dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio rilevando, al riguardo, che, per quel che concerne gli importi che il ricorrente aveva affermato dover mensilmente devolvere per il mantenimento dell'ex coniuge e del comune figlio la relativa debenza era comprovata dall'attestazione di completezza ed attendibilità resa dall'OCC ai sensi dell'art. 68 CCII non avendo, parte ricorrente, prodotto in lingua italiana (ma soltanto in scrittura araba) il relativo provvedimento intervenuto secondo le previsioni della legislazione iraniana e che tale carenza non appariva idonea ad inficiare il vaglio giudiziale di ammissibilità alla luce delle coordinate normative di riferimento alla cui stregua va elaborato;

-al ricorso era allegata relazione dell'OCC il cui contenuto appariva rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;

-tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento del ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontravano, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- considerato che la parte preponderante del debito conseguiva da situazione sopravvenuta alla stipula di mutuo garantito da ipoteca finalizzato all'acquisto della casa di abitazione e conseguente a crisi del rapporto coniugale sfociata in successivo divorzio da cui hanno avuto origine, a proprio carico, ulteriori obblighi di contenuto economico per far fronte ai quali ha dovuto fare riferimento a risorse finanziarie esterne;

ha, quindi, dichiarato ammissibili il piano e la proposta disponendone la pubblicazione nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma, la loro comunicazione, in uno al relativo decreto a cura dell'OCC, a tutti i creditori, con l'avviso della possibilità di presentare osservazioni e di comunicare proprio recapito di posta elettronica certificata e disponendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente.

Con nota depositata il 21.09.2023 l'OCC ha dato prova dell'intervenuta esecuzione dei prescritti adempimenti pubblicitari e della mancata presentazione, nel termine assegnato, di osservazione alcuna.

Rileva il decidente che, in difetto della sopravvenienza di situazione nuova alcuna della cui ricorrenza nulla è stato rappresentato dall'OCC ai sensi dell'art. 70 comma 6 CCII ovvero risulta *aliunde* dagli atti del procedimento, permangono tuttora le



condizioni di ammissibilità della domanda presentata dal ricorrente e dinanzi riportate.

Nella relazione depositata il 21.09.2023 l'OCC ha dato atto della 'fattibilità e ...sostenibilità' del piano di ristrutturazione.

Nessun creditore o altro interessato ha presentato osservazione alcuna e deve, quindi, ritenersi precluso vaglio giudiziale alcuno della convenienza della proposta del debitore, secondo quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 70 CCII.

Poichè supportata essenzialmente sulla devoluzione al ceto creditorio di parte del proprio emolumento retributivo di cui anche l'OCC ha appurato l'attuale percezione da parte del debitore non si riscontra elemento alcuno espressivo o anche meramente sintomatico di infattibilità del piano.

Può pertanto intervenire la postulata omologa.

P.Q.M.

-**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 28.06.2023 da

- **dichiara** chiusa la procedura;

-**dispone** che la presenza sentenza venga comunicata, a cura dell'OCC, ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Roma;

-**dispone** che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 CCII e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII;

-**avverte** il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso.

Roma 2 ottobre 2023

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi

